

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

Provincia di Cosenza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE****N. 15****Data 28.07.2016**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 2733/2014 DEL TRIBUNALE DI COSENZA, VERTENZA FAGNANESE SCAVI.**

L'anno duemilaSedici, il giorno Ventotto, del mese di Luglio, alle ore 09,45 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione ORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 3007 del 21.07.2016, integrato con nota n. 3077 del 26.07.2016, risultano presenti i signori consiglieri:

<b>N</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>PRESENTE</b>
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	NO
5	ALOIA CRISTINA	SI
6	AVOLIO MORENO	SI
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
8	GABRIELLI LUCIO	NO
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 8 PRESENTI N. 05 ASSENTI N.03

**CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

**PARTECIPA** alla riunione, il Segretario Generale, dott. Giancarlo SIRIMARCO.

**E' PRESENTE** l'Assessore Esterno Paolo ARDIS.

## IL SINDACO-PRESIDENTE

**INTRODUCE** l'argomento in oggetto, iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e dà inizio ai lavori, dà per letta la proposta di deliberazione, messa a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositati nel fascicolo del Consiglio, articolata nei testi come appresso riportato:

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI AL PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 2733/2014 DEL TRIBUNALE DI COSENZA, VERTENZA FAGNANESE SCAVI.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che l'art. 194 del TUEL prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a.) sentenze esecutive;
  - b.) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c.) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d.) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e.) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**ATTESO** che in data 08.04.2014 n.0001690 è stato acquisito al protocollo di questo Ente, ricorso per decreto ingiuntivo ex-art.633 CPC N. 357/14 del Tribunale di Cosenza , provvisoriamente esecutivo, promosso dall'Avv. Maurizio Branchicella su istanza della ditta "La Fagnanese Scavi, Impresa di Costruzioni Generali di Cozza Francesco" in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cozza Francesco con sede in Fagnano Castello, con il quale è stato ingiunto al Comune di Fagnano Castello , in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, di pagare entro quaranta giorni dalla notifica , in favore del ricorrente, per il mancato pagamento della fattura n.9 del 7.5.2012 per lavori eseguiti presso il campo sportivo comunale, la somma complessivamente di € 13.258,30 oltre interessi di mora, dalle singole scadenze all'effettivo saldo e spese e competenze per un importo complessivo di € 780,00; Che lo stesso è stato appellato e che il Giudice non ha concesso la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

**PRESO ATTO** che in data 12.08.2014 n. 0003635 è stato acquisito atto di precetto per complessivi € 17.265,86, di cui 13.258,30 per sorte capitale, € 2.195,17 per interessi di mora ed € 1.812,30 per spese;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.12.2015 con la quale veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 17.265,86 giusto importo derivante dall'atto di precetto;

**PRESO ATTO CHE:**

Con ordinanza del 22.01.2016, emessa dal Tribunale di Cosenza , nel procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi n. R.G.E. 2733/2014, sono state assegnate, in favore dell'Impresa Fagnanese Scavi di Cozza Francesco quale creditore procedente le somme di euro 18.795,47 oltre accessori di legge su euro 1.300,00 e spese successive per un totale complessivo di 19.574,85, ed è stato ordinato al terzo pignorato Banca Sviluppo, filiale di Fagnano Castello quale Tesoreria Comunale, l'immediato pagamento delle somme assegnate in favore del creditore procedente , dichiarando l'estinzione della procedura esecutiva ed ordinando la restituzione dei titoli.

**PRESO ATTO, ALTRESI', CHE:**

per effetto dell'ordinanza di assegnazione, il terzo pignorato Banca Sviluppo, filiale di Fagnano Castello quale Tesoreria Comunale ha provveduto al pagamento della complessiva somma di euro 19.574,85 in favore dell'Impresa Fagnanese Scavi di Cozza Francesco , giusta quietanza di pagamento n.10 del 18.02.2016;

**RAVVISATA**, la necessità di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 2.308,99 ,derivante dalla differenza tra la somma assegnata dal Tribunale di Cosenza e regolarmente pagata dal terzo pignorato Banca Sviluppo e la somma già riconosciuta come debito fuori bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20.12.2015;

**CONSIDERATO**

- che la precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000;
- che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio ( così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223 );

**CONSIDERATO**, ancora, che la Corte dei Conti, in sede consultiva, si è più volte espressa ed ha confermato:

- che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio, perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale;

- che all'Ente non è consentito il sindacato di merito per cui, i debiti di che trattasi, devono essere ricondotti al sistema attraverso la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che, in altri termini, nessun apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del debito;
- che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile ( il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso ( sul cui contenuto l'Ente non può incidere) ( Cfr. CdC-Sez. Controllo –F.V.G.- delibera n. 6/2005)

**RITENUTO**, per tutto quanto innanzi espresso, **PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità dell'ulteriore debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 2.308,99;

**PRESO ATTO** dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **PROPONE**

### **Al Consiglio Comunale**

**DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità dell'ulteriore debito fuori bilancio di € 2.308,99 derivante dall' ordinanza del 22.01.2016, emessa dal Tribunale di Cosenza , nel procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi n.2733/2014, con la quale sono state assegnate, in favore dell'Impresa Fagnanese Scavi di Cozza Francesco quale creditore procedente le somme di euro 18.795,47 oltre accessori di legge su euro 1.300,00 e spese successive per un totale complessivo di 19.574,85 , ed è stato ordinato al terzo pignorato Banca Sviluppo, filiale di Fagnano Castello quale Tesoreria Comunale, l'immediato pagamento delle somme assegnate in favore del creditore procedente cui in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

**DI RIPIANARE** la spesa complessiva di € 2.308,99 con imputazione sul codice 1010203 bilancio 2016.

**DI DARE ATTO** che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,

**DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

**DI DISPORRE** che copia della presente proposta di deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed

alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione, l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**VERBALE DELL'ARGOMENTO N. 1 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 28 LUGLIO 2016 ORE 9,45 ED IN CONTINUAZIONE,**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI AL  
PROCEDIMENTO ESECUTIVO N. 2733/2014 DEL TRIBUNALE DI  
COSENZA, VERTENZA FAGNANESE SCAVI.**

**IL SINDACO PRESIDENTE**

**DICHIARATO** aperto il dibattito dà lettura della proposta di deliberazione nel testo come innanzi riportato;

**ULTIMATA** la lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Riconoscimento legittimita' debito fuori bilancio di cui al procedimento esecutivo n. 2733/2014 del Tribunale di Cosenza, vertenza Fagnanese Scavi. “**, chiede se vi siano interventi fra i Consiglieri presenti;

**NON** essendoci interventi, il Presidente invita il Consiglio a determinarsi sull'argomento;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione preventivamente depositata nel fascicolo con la relativa documentazione;

**UDITA** la relazione del Sindaco;

**ATTESA** la necessità di fare propria la predetta proposta di deliberazione;

**RAVVISATA** in proposito, la propria competenza;

**FATTE PROPRIE** le considerazioni riportate nella proposta di deliberazione;

**VISTO** l'art. 42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTI** i pareri **FAVOREVOLI** espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che allegati al presente atto se ne rendono parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere **FAVOREVOLE** reso dal Revisore dei Conti, che in copia si allega alla presente, per rendersene parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

**PRESENTI N. 05 – VOTANTI N. 05 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 05 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.**

**D E L I B E R A**

**DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità dell'ulteriore debito fuori bilancio di € 2.308,99 derivante dall'ordinanza del 22.01.2016, emessa dal Tribunale di Cosenza, nel procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi n.2733/2014, con la quale sono state assegnate, in favore dell'Impresa Fagnanese Scavi di Cozza Francesco quale creditore precedente le somme di euro 18.795,47 oltre accessori di legge su euro 1.300,00 e spese successive per un totale complessivo di 19.574,85, ed è stato ordinato al terzo pignorato Banca Sviluppo, filiale di Fagnano Castello quale Tesoreria Comunale, l'immediato pagamento delle somme assegnate in favore del creditore precedente cui in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

**DI RIPIANARE** la spesa complessiva di € 2.308,99 con imputazione sul codice 1010203 bilancio 2016.

**DI DARE ATTO** che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio,

**DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

**DI DISPORRE** che copia della presente proposta di deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

## **SUCCESSIVAMENTE**

### **IL SINDACO-PRESIDENTE**

**STANTE** l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONDIVISA** la proposta del Sindaco-Presidente;  
Con la seguente votazione espressa in forma palese;

**PRESENTI N. 05 – VOTANTI N. 05 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 05 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.**

## **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.